

L'istituto della delega di funzioni nell'ambito del diritto ambientale

Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2020, n. 15941 - Izzo, pres.; Reynaud, est.; Di Nardo, P.M. (parz. diff.) - Fissolo ed a., ric. (Conferma Trib. Cuneo 12 marzo 2019)

Sanità pubblica - Attività di gestione dei rifiuti - Soggetti responsabili - Delega di funzioni - Ammissibilità - Requisiti - Obbligo di vigilanza del delegante - Persistenza - Limiti.

In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa : a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giuridicamente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato).

(Omissis)

FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2019, il Tribunale di Cuneo ha ritenuto Aldo Fissolo e Milena Campana colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 40, secondo comma, cod. pen., 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, condannandoli alla pena di 1200 Euro di multa ciascuno. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili quali componenti del consiglio di amministrazione della Fissologru s.r.l. e in concorso con Cesare Fissolo, consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni a quest'ultimo delegate.

2. Avverso la sentenza, ha proposto unico ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo la violazione della norma incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata affermata la loro responsabilità penale, con valutazioni generiche e pretestuose, senza che fosse stato accertato il grado dell'effettiva partecipazione al reato contestato, così snaturando l'istituto della delega di funzioni, delega pur ritenuta valida ed efficace anche a fronte di un'effettiva ripartizione di compiti e mansioni tra i diversi componenti del consiglio di amministrazione della società. Pena il venir meno dell'efficacia della delega - rilevano i ricorrenti - l'obbligo di vigilanza affermato dal giudice deve trovare un equilibrio con il divieto di ingerenza nella sfera del delegato. Tenendo anche conto delle specifiche conoscenze tecniche che la materia ambientale presuppone, nulla poteva essere rimproverato agli imputati, che assolvevano al dovere di vigilanza sull'operato del consigliere delegato Cesare Fissolo attraverso le periodiche riunioni del c.d.a.

DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

Benché la disciplina normativa in tema di gestione dei rifiuti e di obblighi, anche penalmente sanzionati, che gravano sui soggetti produttori e smaltitori non codifichi espressamente l'istituto della delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l'efficacia, precisandone anche gli stringenti requisiti di validità. Si è così affermato che, in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giuridicamente provata in modo certo (Sez. III, n. 6420 del 7 novembre 2007, dep. 2008, Girolimetto, rv. 238.980). Questi principi - sostanzialmente analoghi a quelli successivamente delineati dal legislatore nell'art. 16, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con riguardo alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro in ordine all'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori - debbono essere certamente qui ribaditi.

Proprio l'analogia con l'istituto fatto oggetto di espressa codificazione, poi, impone di estendere anche alla delega in materia di attuazione delle disposizioni sulla gestione dei rifiuti l'obbligo di vigilanza del delegante «in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite» (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008). Si tratta, invero, di una conseguenza

connaturata al sistema di responsabilità delineato dalla legge, in termini non dissimili, in capo a chi professionalmente svolge attività costituenti fonte di rischio per beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale, come l'ambiente in senso lato (art. 9, secondo comma, Cost.), la salute (art. 32 Cost.), l'utilità sociale e la sicurezza (art. 41, secondo comma, Cost.), la tutela del suolo (art. 44 Cost.). La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d'impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d'imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l'imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l'adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante che, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all'obbligo di vigilanza e controllo (per l'affermazione di tali principi in materia di infortuni sul lavoro, v. Sez. IV, n. 24908 del 29 gennaio 2019, Ferrari, rv. 276.335; Sez. IV, n. 39158 del 18 gennaio 2013, Zugno e a., rv. 256.878).

Quanto alla natura ed ai contenuti dell'obbligo di vigilanza del delegante, non v'è dubbio che gli stessi siano distinti da quelli che incombono sul delegato - al quale vengono affidate le competenze afferenti alla gestione del rischio che di volta in volta viene in rilievo - sì che non è imposto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (così, sempre in materia di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni, Sez. IV, n. 22837 del 21 aprile 2016, Visconti, rv. 267.319; Sez. IV, n. 10702 del 1 febbraio 2012, Mangone, rv. 252.675). Da ciò deriva che se il delegante abbia contezza - o possa averla, con l'uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia - dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga (richiamando il delegato all'osservanza delle regole, verificando poi che questo avvenga, revocando la delega nei casi più gravi o di continuato inadempimento delle funzioni) lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen.

2. A fronte di una specifica imputazione formulata nei richiamati termini, la sentenza impugnata - reputa il Collegio - ha fatto corretta applicazione di tali principi, da un lato ritenendo l'efficacia e validità della delega conferita al componente del consiglio d'amministrazione Cesare Fissolo in materia di sicurezza ambientale e smaltimento dei rifiuti, d'altro lato argomentando, con motivazione non illogica, che gli odierni ricorrenti erano incorsi in colpevole inadempimento dell'obbligo di vigilanza loro imposto quali membri dello stesso c.d.a.

Non essendo contestata la sussistenza delle plurime violazioni penalmente rilevanti poste a base della condanna per il ritenuto reato di deposito incontrollato di rifiuti nel luogo di produzione in conseguenza della specifica violazione delle regole sul deposito temporaneo poste dall'art. 183, lett. *bb*), nn. 2 e 3, d.lgs. 152 del 2006, la sentenza argomenta come gli imputati potessero e dovessero rendersi conto di tali violazioni. In particolare, trattandosi di un'impresa a gestione familiare, il giudice ha precisato che, quantomeno con riguardo al deposito dei rifiuti - accatastati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee in vasti spazi interni all'area aziendale recintata, all'interno della quale si trovano anche gli uffici ove gli imputati svolgevano abitualmente la loro attività - fosse palese e macroscopica la violazione del richiamato disposto di legge, che poteva essere rilevata anche da chi non avesse particolari competenze tecniche.

Contrariamente a quanto allegano, genericamente, i ricorrenti, la motivazione è del tutto logica ed individua con precisione i termini del rimprovero per violazione dell'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento della delega di funzioni nella specie commesso dagli imputati e posto a base della loro concorsuale affermazione di responsabilità. Nessun rilievo, per converso, rivestono in questa sede le ragioni che hanno indotto il tribunale a ritenere insufficiente la prova della colpevolezza del quarto componente del c.d.a., Elide Mattio, trattandosi di posizione che non costituisce oggetto di scrutinio nel presente giudizio e che, quand'anche non logicamente esaminata nella sentenza di merito, non potrebbe in alcun modo rilevare con riguardo al giudizio, necessariamente individualizzato, da compiersi nei riguardi degli odierni ricorrenti.

3. I ricorsi debbono pertanto essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)

L'istituto della delega di funzioni nell'ambito del diritto ambientale

1. - *La vicenda processuale.* Con la sentenza oggetto del presente elaborato la Suprema Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso formulato nell'interesse degli imputati avverso la pronuncia emessa in data 12 marzo 2019 dal Tribunale di Cuneo a carico di A.F. e M.C. in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 40, comma 2, c.p., 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione.

Gli imputati erano infatti stati ritenuti colpevoli in qualità di componenti del Consiglio di amministrazione della A.F.gru S.r.l. e in concorso con C.F., consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, a causa della accertata omessa vigilanza con riguardo al «*corretto espletamento delle funzioni a quest'ultimo delegate*».

La *quaestio iuris* realmente interessante ai fini della presente trattazione è quella relativa alla delega di funzioni, istituto come noto non direttamente disciplinato dalla legge in materia ambientale ma ad oggi considerato vigente nell'ambito di tale branca del diritto secondo l'univoca elaborazione ermeneutica della Corte di cassazione.

La delega di funzioni datoriali si presenta come istituto particolarmente adatto alle esigenze che il titolare di una impresa operante nel settore ambientale è chiamato a fronteggiare, considerando che non sempre l'organo direttivo o comunque i soggetti apicali – soprattutto nelle realtà aziendali più complesse ed articolate, anche in un'ottica territoriale – sono nella condizione più idonea per farsi interamente carico dei poteri organizzativi e gestionali dell'azienda e delle correlate responsabilità giuridiche.

In quest'ottica, la delega di funzioni consente la realizzazione di un decentramento funzionale della gestione operativa di un ente in un settore (appunto quello ambientalistico) tecnicamente molto complesso ed attinto da una continua evoluzione normativa e giurisprudenziale.

La pronuncia in esame parte dalla premessa secondo la quale i principi applicativi enucleati dai Giudici di legittimità nell'ambito della disciplina ambientale siano sostanzialmente i medesimi di quelli codificati dal legislatore all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, con riguardo alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro in ordine all'adozione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Segnatamente, la Corte avalla la sentenza di condanna emessa in primo grado, giungendo così a ribadire i rigorosi requisiti di validità della delega di funzioni in materia ambientalistica, ovvero:

- «a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;
- b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
- c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- e) l'esistenza della delega deve essere giuridicamente provata in modo certo (Sez. III, n. 6420 del 7 novembre 2007, dep. 2008, Girolimetto, rv. 238.980)».

2. - *Il dovere di vigilanza residuante in capo al soggetto delegante.* In sostanza dunque, anche in materia ambientale grava sul titolare originario della posizione di garanzia l'obbligo di vigilanza «*in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite*» (d.lgs. n. 81/2008, art. 16, comma 3).

In particolare, è stato delineato a carico del soggetto titolare di una attività imprenditoriale o professionale in senso lato un sistema di responsabilità giuridica «rafforzato», in considerazione del rango – particolarmente elevato – del bene giuridico di volta in volta tutelato: l'ambiente (art. 9, comma 2, Cost.), la salute (art. 32 Cost.), cosiccome l'utilità sociale e la sicurezza in ambito giuslavoristico (art. 41, comma 2, Cost.) e la tutela del suolo (art. 44 Cost.).

Trattasi appunto di interessi primari di natura collettiva e di rango costituzionale che fanno sorgere una posizione di garanzia in relazione ai reati commessi nell'esercizio delle varie attività economiche che

costituiscono fonte di rischio per i medesimi. Si aggiunga inoltre che a presidio di tali beni, come avviene nel settore del diritto dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, anche nell'area del diritto ambientale il legislatore ha previsto un rilevante numero di reati di tipo contravvenzionale e, di conseguenza, la loro imputabilità anche a titolo colposo e non solamente doloso in capo al *reo*.

Di conseguenza il delegante non potrà andare esente da una responsabilità penale nei suoi confronti nel caso in cui questi si determini *tout court* a spogliarsi integralmente dei propri poteri discrezionali limitandosi a trasferire ad altri l'adempimento degli obblighi di legge regolanti il proprio settore economico di competenza, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate. Di qui la permanenza della responsabilità penale del delegante il quale, in caso di commissione di reati colposi da parte del delegato, non abbia ottemperato all'onere di sorveglianza e controllo¹.

La sentenza oggetto del presente elaborato si sofferma appunto sui limiti e le caratteristiche della permanenza in capo al dante incarico di un onere di vigilanza sul soggetto incaricato, quale requisito di validità della delega di funzioni che ha formato oggetto, dapprima, di una annosa elaborazione giurisprudenziale e, poi, del dato normativo di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, seppur limitatamente al settore della sicurezza del lavoro (ma applicabile, per analogia, agli altri settori giuridici).

Entrambe le fonti del diritto hanno comunque confermato come la delega datoriale non determini un meccanismo idoneo a definire un'integrale traslazione in capo al delegato (della titolarità) dello specifico obbligo normativo originariamente facente capo al datore di lavoro, con la correlata liberazione del secondo da ogni responsabilità in ordine al paventato illecito².

La necessaria sussistenza dei rigorosi requisiti propri della delega di funzioni imprenditoriali con connesse responsabilità penali è sempre stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità. In alcune pronunce, a titolo esemplificativo, la Suprema Corte ha fatto riferimento alle «due diverse situazioni relative a reati comuni o a reati propri. Nel primo caso, la delega attribuisce all'incaricato la stessa posizione del delegante, con sostituzione nella titolarità dell'obbligo. Nel secondo caso, il delegante che trasferisce ad altri funzioni di cui per legge è il diretto destinatario, rimane titolare dell'obbligo ed assume il rischio dell'inadempimento del preposto; conseguentemente, l'originario obbligo di adempiere del delegante muta il contenuto e si trasforma nel dovere di controllare il preposto ponendo in essere una pregnante vigilanza sul suo operato, e di riassumere le proprie funzioni in caso di incapacità dell'avente l'incarico»³.

Parte della giurisprudenza, al fine di chiarire i labili contorni del dovere di sorveglianza che permane in capo al delegante anche a seguito della traslazione delle competenze gestionali, ha evidenziato la differenziazione tra carenze «operative» e carenze «strutturali» contestate al titolare della impresa: l'esonero di responsabilità del datore di lavoro deriverebbe solamente dalle omissioni di tipo operativo.

La difficoltà è stata tuttavia riscontrata nella corretta individuazione delle condotte omissive che, di volta in volta, sarebbero da ricondurre all'una o all'altra categoria: mentre, ad esempio, le mansioni concernenti «l'organizzazione e le modalità di esecuzione del lavoro di montaggio», possono essere ricomprese nella gestione operativa aziendale, «l'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi con lo svolgimento di tali mansioni»⁴ rappresenta una scelta di fondo che compete esclusivamente al titolare dell'impresa e non è dallo stesso delegabile⁵.

Sempre in materia prevenzionistica, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la vigilanza «non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del

¹ Per l'affermazione di tali principi in materia di infortuni sul lavoro, Cass. Sez. IV Pen. 5 giugno 2019, n. 24908, Ferrari, rv. 276.335; Cass. Sez. IV Pen. 23 settembre 2013, n. 39158, Zugno, rv. 256.878.

² Cass. Sez. V Pen. 22 novembre 2006, n. 38425, Del Frate, rv. 235.184; Cass. Sez. IV Pen. 29 marzo 2007, n. 12794, P.G. in proc. Chirafisi ed a., rv. 236.279.

³ Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 1998, n. 8821, P.M. in proc. Moscatelli, in questa Riv., 1999, 484, con nota di A. LUCIANO, *Responsabilità del consorzio intercomunale nel caso di appalto a terzi del servizio di depurazione delle acque*.

⁴ Cass. Sez. IV Pen. 15 settembre 2010, n. 33661, G.L., in *www.dejure.it*.

⁵ Cass. Sez. IV Pen. 27 febbraio 2008, n. 8620, Signorelli, rv. 238.972.

*rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni*⁶. Proprio da tale complessiva valorizzazione giurisprudenziale della posizione di garanzia attribuita dall'ordinamento al datore di lavoro in relazione alla tutela rafforzata dei beni giuridici di rango costituzionale, deriva l'obbligo di continuo aggiornamento delle misure di prevenzione: ciò, non solo *«in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi dell'impresa, ma ogni volta che fosse richiesto dagli obiettivi stabiliti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro»*⁷.

Appare dunque pacifico ormai come la delega datoriale possieda un'efficacia solo parzialmente liberatoria per il delegante, e non già un definitivo subentro del delegato nella posizione di garanzia del dante incarico: la norma prevenzionistica menzionata, come anche la giurisprudenza richiamata, sembrano aver chiarito i seguenti punti:

- nell'ambito della distribuzione delle posizioni di garanzia, la delega di funzioni ha come effetto quello di istituire nuove figure di garanti *«derivati»*, ma non di produrre un rispondente effetto estintivo in capo al titolare d'impresa: a fronte di tale traslazione, la posizione di garanzia del concedente si riduce proporzionalmente⁸;
- nell'ipotesi in cui il delegato incorra in violazioni a causa dello scorretto impiego delle funzioni – pur correttamente – decentrate, il delegante ne risponderà penalmente a titolo di partecipazione (attiva od omissiva per *culpa in vigilando*).

Con riguardo alla responsabilità del delegante per omessa o insufficiente vigilanza sull'operato del delegato il legislatore non ha tuttavia delineato singoli reati contravvenzionali di pura omissione, ovvero, in alternativa, un'autonoma fattispecie di agevolazione colposa espressamente tipizzata nei suoi elementi costitutivi: al contrario, in capo al delegante si ritiene configurabile una responsabilità concorsuale omissiva, attraverso il filtro del combinato disposto tra l'art. 40 cpv c.p. (la c.d. «clausola di equivalenza», in quanto assimila il mancato impedimento di un reato alla commissione del reato) e le norme relative ai vari reati commissivi.

Ebbene, con riguardo alla tematica relativa alla natura ed ai contenuti del dovere di vigilanza permanente in capo al titolare di una impresa operante nel settore ambientale, la pronuncia in esame rappresenta un importante punto di approdo della giurisprudenza di legittimità.

Nell'escludere che gli obblighi gravanti sul soggetto delegato siano concettualmente distinti rispetto a quelli che incombono sul delegato, la Suprema Corte ribadisce che in capo a quest'ultimo siano da rinvenire piuttosto le competenze afferenti alla gestione del rischio che di volta in volta viene in rilievo: ne consegue come a carico del delegante non sia imposto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite.

Il medesimo dovrà invece analizzare la correttezza d'insieme nella amministrazione del rischio da parte del delegato: *«da ciò deriva che se il delegante abbia contezza – o possa averla, con l'uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia – dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga (richiamando il delegato all'osservanza delle regole, verificando poi che questo avvenga, revocando la delega nei casi più gravi o di continuato inadempimento delle funzioni), lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 2»*.

La Corte dunque, ritenendo pacificamente realizzata la condotta illecita relativa al deposito temporaneo di rifiuti ed il loro avvio alle operazioni di recupero e di smaltimento *ex art. 183, lett. bb)*, nn. 2 e 3, d.lgs. n. 152/2006, giunge ad affermare come gli imputati, titolari di una posizione di garanzia, *«potessero e dovessero rendersi conto di tali violazioni»*.

Ciò, sulla base di tali considerazioni fattuali:

⁶ Cass. Sez. IV Pen. 1° febbraio 2012, n. 10702, Mangone, rv. 252.675.

⁷ Cass. Sez. IV Pen. 27 febbraio 2013, n. 9505, G.C., in *www.dejure.it*; allo stesso modo, Cass. Sez. III Pen. 28 dicembre 2005, n. 47234, Carosella, rv. 233.191.

⁸ V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del d.lgs. n. 81/2008 e del decreto «correttivo» (Working Paper) - Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante*, in *www.penalecontemporaneo.it*.

- si tratta di una impresa a gestione familiare, dunque di dimensioni aziendali relativamente ristrette;
- i rifiuti depositati erano stati accatastati «*alla rinfusa*» in ampi spazi interni all'area aziendale recintata, in assenza di una ripartizione dei medesimi in categorie omogenee;
- nel luogo ove sono state rinvenute le sostanze di cui il detentore si era disfatto, sono ubicati anche gli uffici ove gli imputati svolgono quotidianamente la loro attività lavorativa;
- alla luce di tali dati, le violazioni in oggetto sono da considerarsi macroscopiche ed evidenti, anche agli occhi di un soggetto sprovvisto delle necessarie competenze tecniche relative al settore ambientale.

Ludovica Regard